

Relazione Illustrativa
del Consiglio di
Amministrazione al
progetto comune di fusione
transfrontaliera Extra UE
per incorporazione
di “Edotta SHPK” in
“Spefin Finanziaria S.p.A.”

La presente relazione è stata predisposta ai sensi dell'art. 2501 quinquies del codice civile e dell'art. 8 del D.lgs. n. 108 del 30 maggio 2008 ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Spefin Finanziaria S.p.A. in data 28 novembre 2022.

PREMESSA

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Spefin Finanziaria S.p.A., una società per azioni, costituita in data 25 luglio 2006 ed esistente ai sensi della Repubblica Italiana, con sede legale in Roma (RM), Via Lorenzo Magalotti n. 15, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice fiscale e P.IVA numero 09095161007; R.E.A.: RM – 1139298, capitale sociale di euro 6.000.000,00 (sei milioni/00), interamente sottoscritto e versato, iscritta al n. 190 dell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (di seguito, "**Società Incorporante**" o "**Spefin**") approverà il progetto comune di fusione (di seguito, il "**Progetto Comune di Fusione**") relativo alla fusione transfrontaliera extra Unione Europea per incorporazione in Spefin di "Edotta SHPK", una società a responsabilità limitata, costituita in data 6 giugno 2014 ed esistente ai sensi della legge della Repubblica d'Albania, Stato non appartenente all'Unione Europea, con sede legale in Tirana (Albania), Rruga e Kavaies, Apartament 54, Kati 10, pollati Baja - BAD, Zona Catastale 8220, numero unico di identificazione del soggetto giuridico: L41809012R, capitale sociale di Leke 100.000,00 (centomila/00), interamente sottoscritto e versato, detenuto al 100% dalla Società Incorporante (di seguito, "**Società Incorporanda**" o "**Edotta**" ed insieme a Spefin, sono di seguito congiuntamente definite le "**Società Partecipanti alla Fusione**").

La presente relazione illustrativa redatta dall'organo amministrativo di Spefin ha lo scopo di illustrare e motivare, sotto il profilo giuridico ed economico, il Progetto Comune di Fusione nonché le conseguenze dell'operazione per i soci, i creditori e i lavoratori (la "**Relazione**").

1. ILLUSTRAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE

Edotta è la società che presta servizi di “customer care”, “information technology”, “back office” e, in generale, amministrazione e assistenza per la gestione informatica dei processi aziendali di Spefin.

Il principale obiettivo della Fusione Extra UE è rappresentato dall’opportunità di ottenere un’integrazione funzionale delle attività della controllata Edotta in Spefin a supporto della gestione dei propri processi operativi.

La Fusione Extra UE è, pertanto, motivata da una strategia di riorganizzazione giuridico formale finalizzata a semplificare la struttura organizzativa, amministrativa e contabile e a rendere più efficiente la gestione dei processi aziendali della Società Incorporante, attraverso l’integrazione al proprio interno dei sistemi informatici gestionali e dei servizi di assistenza della Società Incorporanda.

2. PROFILI GIURIDICI ED ECONOMICI DELLA FUSIONE

2.1 Fusione transfrontaliera extra Unione Europea semplificata

La fusione per incorporazione della Società Incorporanda, avente sede in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, nella Società Incorporante, avente sede in uno Stato membro dell’Unione Europea, integra un’ipotesi di fusione transfrontaliera extra Unione Europea (“**Fusione Extra UE**”).

La Fusione Extra UE sarà, pertanto, attuata in conformità alle disposizioni sancite nel Decreto Legislativo del 30 maggio 2008, n. 108 (in attuazione della Direttiva 2005/56/CE e s.m.i., relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali e, infine, codificata, insieme ad altre direttive europee nel testo della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativa ad alcuni aspetti del diritto societario e da quest’ultima sostituita) (il “**Decreto Legislativo**”) nonché alla normativa nazionale di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione e, in particolare:

- a) gli artt. 2, terzo comma, 3, primo e secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 18 del Decreto Legislativo;
- b) trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, l’art. 18 del Decreto Legislativo (a norma del quale non si applicano le disposizioni dell’art. 6, comma 1, lettera b)) e l’art. 2505 del codice civile (a norma del quale non si applicano le disposizioni

degli articoli 2501 ter primo, comma numeri 3), 4) e 5) nonché degli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies del codice civile);

- c) l'art. 25, terzo comma, legge del 31 maggio 1995, n. 218 (a norma del quale le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati); e
- d) gli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della Legge Albanese n. 110/2012 "per le fusioni transfrontaliere delle società commerciali" e gli artt. 68 e seguenti e 214 e seguenti della Legge Albanese n. 9901 del 14 aprile 2008 "per i commercianti e le società commerciali" (di seguito, congiuntamente denominate, ("**Legge Albanese**").

Nel caso di conflitto tra le normative nazionali di riferimento, prevarrà la legge applicabile alla Società Incorporante quale legge che disciplinerà la società risultante dalla Fusione Extra UE ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del Decreto Legislativo.

Posto che la Società Incorporanda è interamente partecipata dalla Società Incorporante, la Fusione sarà realizzata mediante la procedura cd. "*semplificata*" ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile e dell'articolo 18 del Decreto e pertanto potrà beneficiare di alcune semplificazioni procedurali, tra cui, ad esempio, l'esenzione dall'obbligo di redigere la relazione prevista dall'articolo 2501 – quinquies del codice civile.

Tuttavia, nonostante la Fusione Extra UE rientri nell'ipotesi di fusione cd. "*semplificata*", in osservanza di quanto disposto dall'articolo 8 del Decreto Legislativo e al fine di fornire una esaustiva informativa sulle caratteristiche della Fusione Extra UE, il Consiglio di Amministrazione di Spefin ha predisposto la presente Relazione. Analoga relazione è stata redatta ai sensi della Legge Albanese dai competenti organi di Edotta e sarà approvata anch'essa in data odierna.

Si dà atto altresì che, ai sensi della Legge Albanese, le voci patrimoniali attive e passive della Società Incorporanda sono state valutate da un esperto contabile nominato dall'organo amministrativo di Edotta SHPK.

Considerando che la Società Incorporante possiede direttamente l'intero capitale sociale della Società Incorporanda:

- a) la Fusione Extra UE sarà realizzata mediante incorporazione della Società Incorporanda nella Società Incorporante senza alcun aumento di capitale, emissione di nuove azioni della Società Incorporante o assegnazione di azioni in sostituzione delle partecipazioni detenute nella Società Incorporanda. A seguito del perfezionamento della Fusione Extra UE, le quote della Società Incorporanda ad oggi possedute da Spefin verranno annullate;

- b) trattandosi di una fusione cd. "semplificata", non vi è luogo ad alcun rapporto di cambio in osservanza dell'articolo 2505 del codice civile. Pertanto, il Progetto Comune di Fusione non contiene indicazioni su *(i)* rapporto di cambio ed eventuali conguagli in denaro, *(ii)* modalità di assegnazione delle azioni a seguito della Fusione Extra UE e *(iii)* modalità e decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni assegnate per effetto della Fusione Extra UE. Pertanto, non si farà luogo neppure alla predisposizione di una relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo e all'articolo 2501 *sexies* del codice civile, in assenza di concambio azionario;
- c) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 del Decreto Legislativo, il Progetto Comune di Fusione sarà approvato negli stessi termini dai competenti organi di entrambe le Società Partecipanti alla Fusione e contiene, oltre a quanto espressamente richiesto dalla normativa italiana e albanese, anche menzione dei seguenti ulteriori elementi:
- legge regolatrice di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione;
 - menzione dell'assenza di vantaggi a favore dell'esperto che esamina il Progetto Comune di Fusione e dei membri degli organi di controllo delle Società Partecipanti alla Fusione;
 - menzione dell'assenza dei presupposti dell'articolo 19, comma 1, del Decreto relativi alle procedure di coinvolgimento dei lavoratori;
 - le probabili ripercussioni della Fusione Extra UE sull'occupazione; e
 - le informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla Società Incorporante;
- d) ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo, dell'articolo 2505, comma 2, del codice civile e dell'art. 28.4 lett. a) dello Statuto sociale della Società Incorporante, trattandosi di fusione cd. "semplificata", la decisione di Fusione Extra UE per la Società Incorporante sarà adottata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione risultante da atto pubblico, fatta salva, in ogni caso, la facoltà riconosciuta dall'articolo 2505, comma 3, del codice civile agli azionisti che rappresentano il 5% del capitale sociale della Società Incorporante di richiedere che la decisione sulla Fusione Extra UE sia assunta dall'assemblea dei soci della Società Incorporante;
- e) per quanto concerne la Società Incorporanda, la normativa albanese richiede che la decisione sulla Fusione Extra UE sia adottata dall'Assemblea dei soci; e
- f) non si fa luogo alla predisposizione della situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501 *quater* del codice civile e della normativa albanese. Le date contabili di riferimento delle

Società Partecipanti alla Fusione utilizzate al fine di predisporre il progetto Comune di Fusione, per ciascuna società, sono rappresentate dal bilancio sottoposto a revisione chiuso al 31 dicembre 2021.

Come menzionato in precedenza, in data odierna, gli organi competenti di Spefin ed Edotta dovranno approvare il Progetto Comune di Fusione e, rispettivamente, la presente Relazione e la relazione della Società Incorporanda redatta ai sensi della Legge Albanese.

La data di efficacia della Fusione Extra UE e di decorrenza dei suoi effetti giuridici sarà la data di iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese di Roma ovvero una diversa data che verrà indicata nell'atto di fusione, quest'ultima comunque successiva alla data di iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese della Società Incorporante (la "**Data di Efficacia**").

A decorrere dalla Data di Efficacia:

- a) l'intero patrimonio attivo e passivo della Società Incorporanda sarà trasferito alla Società Incorporante, la quale subentrerà nell'universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui la Società Incorporanda è titolare obbligandosi ad assolvere tutti gli impegni e le obbligazioni alle convenute scadenze e condizioni; e
- b) la Società Incorporanda sarà sciolta per effetto di legge e, a seguito della comunicazione di efficacia della Fusione Extra UE da parte del Registro delle Imprese di Roma, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Decreto, sarà cancellata dal Registro delle Imprese albanese.

Le operazioni finanziarie relative alla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dalla Data di Efficacia.

Dal punto di vista fiscale, gli effetti della Fusione Extra UE decorreranno a partire dalla Data di Efficacia.

La Società Incorporante conserverà la propria attuale forma legale, denominazione sociale e sede statutaria. Non è prevista alcuna modifica dello statuto sociale della Società Incorporante in conseguenza della Fusione Extra UE.

2.2 Tempistiche caratteristiche della Fusione Extra UE

Il perfezionamento della Fusione Extra UE richiede il completamento, *inter alia*, dei seguenti adempimenti:

- a) deposito per l'iscrizione presso i competenti Registri delle Imprese in Italia e in Albania del Progetto Comune di Fusione;

- b) pubblicazione dell'avviso di Fusione Extra UE nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- c) adozione della decisione di Fusione Extra UE dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante con delibera risultante da atto pubblico e dall'Assemblea Generale della Società Incorporanda con delibera risultante da atto pubblico;
- d) deposito per iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma della decisione di Fusione Extra UE assunta per atto pubblico;
- e) stipula dell'atto pubblico di Fusione Extra UE decorso il periodo per l'opposizione dei creditori;
- f) deposito e iscrizione dell'atto di Fusione Extra UE presso il Registro delle Imprese di Roma.

A seguito della comunicazione di efficacia della Fusione Extra UE da parte del Registro delle Imprese di Roma, Edotta sarà sciolta per effetto di legge e cancellata dal Centro Nazionale delle Imprese.

Si dà atto che, ai sensi del paragrafo 1 lett. a) e i), Sezione II "Informativa sulle operazioni Rilevanti", circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 "Disposizioni di Vigilanza per Intermediari Finanziari" e s.m.i., l'operazione di Fusione Extra UE è stata preventivamente comunicata a Banca d'Italia che, con nota del 6 settembre 2022, ha preso atto dell'operazione non formulando alcuna osservazione.

3. CONSEGUENZE DELLA FUSIONE

3.1 Conseguenze della Fusione Extra UE per i soci

Non si prevedono conseguenze per gli azionisti di Spefin derivanti dal perfezionamento della Fusione Extra UE.

Per effetto della Fusione Extra UE non muterà in alcun modo la compagine sociale essendo la Società Incorporante unico azionista della Società Incorporanda e la partecipazione detenuta in quest'ultima sarà annullata.

Per effetto della Fusione Extra UE non si prevede alcuna modifica dello Statuto sociale della Società Incorporante e non ricorreranno i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso.

3.2 Conseguenze della Fusione Extra UE per i creditori

Non si prevedono impatti della Fusione Extra UE sui diritti dei creditori di Spefin.

Non si prevedono impatti della Fusione Extra UE sui diritti dei creditori di Edotta i quali diventeranno creditori di Spefin a decorrere dalla data di efficacia della Fusione.

In ogni caso, i creditori potranno poi eventualmente beneficiare, qualora lo ritengano necessario, della procedura di opposizione loro garantita dall'art. 2503 del codice civile italiano e dalla Legge Albanese, ai sensi della quale – in caso di opposizione da parte dei creditori – le Società Partecipanti alla Fusione si impegnano a rilasciare idonee garanzie.

3.3 Conseguenze della Fusione Extra UE per i lavoratori

Alla Data di Efficacia la Società Incorporanda non avrà dipendenti. Pertanto, non ci sarà alcun impatto sui lavoratori come conseguenza della Fusione Extra UE né troverà applicazione la procedura prevista dall'art. 47 della legge 29/12/1990 n. 428.


La Fusione Extra UE non comporterà alcuna modifica sui rapporti di lavoro attualmente in essere tra Spefin e i propri dipendenti, né sono previste ripercussioni della Fusione Extra UE sull'occupazione dei lavoratori della Società Incorporante e del gruppo in generale.

Infine, si informa che l'art. 19 del Decreto Legislativo, disciplinante la partecipazione dei lavoratori nella società italiana risultante dalla fusione e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti, non trova attuazione nel caso di specie in quanto non ne ricorrono i presupposti applicativi. Infatti, sia la Società Incorporante sia la Società Incorporanda non hanno avuto in organico un numero medio di lavoratori, nei sei mesi antecedenti la pubblicazione del Progetto Comune di Fusione, superiore a 500 unità e non sono gestite in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m, del d. Lgs. 19 agosto 2005, n. 108.

* * *

Roma, 28 novembre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione di Spefin Finanziaria S.p.A.



Dott. Mauro Rebutto

Presidente